



REGIONE DEL VENETO

La gabbianella e altri animali APS

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **La gabbianella e altri animali APS** assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **Calle del Teatro, 1 - Sacca Fisola**, nel Comune di **Venezia**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112***, e successive modificazioni (rif.lett. A dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

* 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.)

** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

*** Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif.lett. D dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif.lett. I dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif.lett. L dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

5) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni**** (rif.lett. N dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

****Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», e' parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

6) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (rif.lett. Q dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (rif.lett. R dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif.lett. V dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (rif.lett. W dell'art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1) sostenere le persone e le famiglie fragili attraverso ogni forma di aiuto, volto a permettere loro di dare ai propri figli le cure materiali e morali di cui i bambini hanno bisogno. Un'attenzione particolare è offerta:

- alle mamme ristrette ed ai bambini che le seguono nella detenzione in carcere;
- ai bambini che sono rimasti privi della loro famiglia, in maniera definitiva o provvisoria e quindi bisognosi rispettivamente di adozione o di affidamento;
- alle famiglie affidatarie, che vengono sostenute ed aidate.

2) organizzare incontri con esperti che possano formare i soci e i volontari nell'ambito delle loro attività.

3) curare il sito, pubblicare articoli su giornali e riviste, partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche, partecipare con interventi scritti e orali a convegni ed iniziative di altri enti, ecc..

4) collaborare con i Servizi Sociali per individuare i soggetti a rischio di evasione dell'obbligo scolastico

5) mantenere a distanza i bambini che sono vissuti nel carcere nella prima infanzia e sono stati portati all'estero, qualora vivano in povertà, in particolare per quanto riguarda progetti educativi e formativi.

6) ricercare soluzioni abitative, in collaborazione con i Servizi Sociali, per bambini e mamme che abbiano bisogno di essere accolti in case-famiglia o comunità, in affidamento familiare, ecc..

7) ricercare famiglie disponibili all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati o anche di intere famiglie in difficoltà.

8) fornire i bambini dei documenti di viaggio, sia per i mezzi ACTV che per altri mezzi che debbano essere da loro usati. Curare, assieme ai Servizi Sociali, l'iscrizione alla scuola primaria per i bambini stessi. Abituare i bambini che vengono accompagnati dall'associazione al rispetto di alcune semplici regole nel rapporto con adulti e coetanei, quando escono con le loro accompagnatrici.

9) tutelare i diritti dell'infanzia, come sanciti dalla convenzione di New York e dalle leggi del nostro paese. Si cercherà, in modo particolare, di proteggere il diritto alla continuità degli affetti; denunciare davanti alle autorità competenti tutte le forme di violazione dei diritti fondamentali dei fanciulli; collaborare con le altre associazioni, le istituzioni e le organizzazioni anche internazionali per la difesa dei diritti dei minori; richiedere modifiche legislative e normative, laddove questo appaia necessario;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale, prevalentemente nel Comune di Venezia e nella Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono **associati** dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli **associati** dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

L'**associato** può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'**associato** che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo
- *Organo di revisione (nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17)*

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - (Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (a mezzo email), contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L' **Organo di amministrazione** è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario ed un Consigliere.

Il **Presidente** dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti

Il **Vice Presidente** coadiuva il Presidente e lo sostituisce tutte le volte in cui ce n'è bisogno.

Il **Tesoriere**:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di amministrazione, entro il mese di marzo e comunque 15 giorni prima dell'assemblea annuale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Il **Segretario** coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il **Consigliere**, come gli altri membri dell'organo di amministrazione, coadiuva il Presidente ed esprime valutazioni e proposte tutte le volte in cui l'Organo di amministrazione si riunisce.

L'organo di amministrazione, a partire dall'approvazione del presente statuto, dura in carica per 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 6 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli **associati** e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile eletto dall'assemblea.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Assicurazione dei volontari)

Gli **associati** volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtis medesimo.

Venezia 12/3/2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 20 MAG 2019 al N. 764

Liquidati Euro ESENTE
IL DIRETTORE

FUNZIONARIO*
ESCIA
(*) Funzionario della Direzione Provinciale

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

“La gabbianella e altri animali”

Calle del teatro 1 – Sacca Fisola

13 marzo 2019, ore 17.00

Presenti i soci:

Carla Forcolin (con delega di **Federica Scotellaro**), **Francesca Emili** (con delega di **Christopher Kleinselbeck**), **Ilenia Rosteghin** (con delega di **Mara Bounous**), **Laura Fravega** (con delega di **Carolina Zaninotto**), **Giorgio Isotti** (con delega di **Paola Di Biagi**), **Francesco Selandari** (con delega di **Elisabetta Neri**), **Marina Purisiol** (con delega di **Elena Zanotti**), **Paola Dorigoni** (con delega di **Marialuisa Deflorian**), **Lucrezia Mollica** (con delega di **Stefano Bottazzo**), **Giulia Lanza** (con delega di **Susanna Fabris**), **Teresa Manoli** (con delega di **Alessandra Boso**), **Elisabetta Cadorin** (con delega di **Calogero Aletto**), **Anna Zuccherò** (con delega di **Michela Lunetta**), **Sandra Voltolina** (con delega di **Catia Rampinelli**), **Livio Cassese** (con delega di **Barbara Fuin**),

Donata Siniscalchi, Clara Zennaro.

Ordine del giorno:

- votazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- votazione del nuovo statuto;
- elezione delle cariche: organo di amministrazione e revisori dei conti;
- linee di indirizzo per l'anno sociale 2019: lavoro nell'ICAM, nel Carcere maschile di S.M. Maggiore, minori stranieri non accompagnati;
- autofinanziamento;
- varie ed eventuali.

I soci si presentano e raccontano il loro lavoro nell'Associazione.

Teresa Manoli racconta le difficoltà del suo lavoro nel carcere maschile: Teresa segue i colloqui del sabato mattina tra i padri detenuti e i loro figli, ma, ultimamente, non le è quasi mai possibile adempiere al suo compito, a causa del sovraffollamento della piccola sala colloqui. L'Area verde, che è stata risistemata e attrezzata per ospitare i colloqui dalla Gabbianella, grazie al progetto “Lavorare per i propri figli”, che è stato finanziato dalla Regione Veneto, non è stata ancora aperta. Il lavoro di Teresa è una prosecuzione di una delle azioni previste dal progetto. Viene sottolineata l'importanza di tale lavoro, sia per favorire il rapporto tra padri e figli sia per permettere ai genitori di parlarsi liberamente durante i colloqui, senza che i bambini sentano parlare di argomenti che non sono di loro competenza.

Carla Forcolin parla della richiesta di prosecuzione del progetto “Lavorare per i propri figli” arrivata da parte della Regione Veneto, che ha deciso di stanziare altri € 10.000. L'Associazione ha proposto al carcere di attuare finalmente il progetto “Da detenuti a ponteggisti”, per il quale l'anno scorso era stata lanciata una raccolta fondi. Il progetto avrebbe insegnato ai detenuti a montare i ponteggi, grazie ai quali avrebbero spazzolato i muri del chiostro, concludendo così il rinnovamento dello stesso. La Direzione, dopo essere stata sollecitata più volte a dare il suo parere favorevole alla prosecuzione del progetto, ha più volte comunicato che è interessata a portare avanti un corso di teatro, senza fare cenni alla disponibilità ad attuare il progetto “Da detenuti a ponteggisti”.

Carla Forcolin riassume la crisi con il carcere femminile, che è durata quasi un anno, ed è scaturita dall'ennesimo ritorno all'ICAM di un bambino, che era mandato più volte dentro e fuori dal carcere, senza che ci fosse un progetto di vita delineato per lui.

L'Associazione (dopo aver chiesto più volte alla Garante regionale e alla Direzione del carcere di rivedere il Protocollo d'Intesa Interistituzionale) ha così dato la disdetta agli accordi interistituzionali, stipulati nel 2015 e mai rispettati. Si è continuato così ad accompagnare soltanto i bambini che già erano stati presi in carico dall'Associazione prima della crisi e “La gabbianella” non si è più occupata dell'accompagnamento a scuola dei nuovi giunti, che però, per puro caso, non erano in età scolare.

Il 12 ottobre scorso “La gabbianella” ha organizzato un convegno, nell'ambito del quale la Garante ha promesso di riconvocare il Tavolo. Infatti, il 28 dicembre scorso la Garante ha mantenuto la promessa e il Tavolo si è riunito il 7 febbraio, rinnovando nella sostanza gli intendimenti del precedente protocollo.

Nel frattempo sono successe due cose che hanno portato alla luce la situazione dei bambini in carcere in Italia. Per prima cosa c'è stata la vicenda della madre che ha gettato i figli dalle scale nel carcere di Rebibbia. Successivamente, il Decreto sicurezza voluto dal ministro Salvini ha emanato una disposizione che obbliga i direttori degli ICAM o degli istituti che ospitano madri e figli a segnalare alla Procura della Repubblica tutte le informazioni relative agli stessi e a monitorare la loro situazione nel tempo. La Procura e il Tribunale per i Minorenni si sono quindi attivati in questa direzione e la Direttrice ha quindi dovuto spiegare alle madri che lei ha l'onere di fare questa relazione.

Si tratta di un grande passo avanti, visto che in passato la direzione ha sempre sostenuto che i bambini non sono detenuti e che, avendo le madri su di loro la responsabilità genitoriale, non era possibile interferire sulle loro scelte. La direzione si limitava a segnalare soltanto i casi veramente gravi.

Questa mattina stessa, Carla Forcolin si è recata in carcere per parlare con le madri all'ICAM, insieme alle educatrici, e fare con loro progetti individualizzati. L'impressione è che le madri non abbiano la minima idea di cosa comporti l'attuazione del Decreto sicurezza, ora che la situazione dei loro figli sarà relazionata alla Procura della Repubblica.

Si percepisce in maniera molto chiara che “La gabbianella” è assente dall'ICAM da più di un anno. Il clima non è di fiducia, perché le madri conoscono poco le nostre accompagnatrici.

C'è la necessità di trovare qualcuno che entri all'ICAM con regolarità.

La settimana scorsa c'è stata la prima riunione ICAM in cui sono intervenuti i Servizi Sociali, che hanno davvero incominciato a collaborare attivamente con gli educatori del carcere e con l'UIEPE. Ovviamente si è parlato di affidamento, visto che all'ICAM c'è un bambino che tra poco compirà 6 anni, e che quindi dovrà uscire, e che dovrà essere iscritto alla scuola primaria.

In questo periodo Camilla Radice sta facendo un laboratorio di bricolage, dove le madri partecipano volentieri e si aprono con lei. C'è la necessità di entrate all'ICAM, per farsi conoscere e conquistare nuovamente la fiducia delle madri.

Si parla delle esperienze delle volontarie con le madri e della difficoltà a guadagnare la loro fiducia.

Sandra Voltolina parla dell'esperienza di domenica scorsa con la classe II della scuola Renier Michiel. I bambini di questa classe hanno fatto un percorso con la loro insegnante (ex accompagnatrice della Gabbianella) e hanno portato dei regali per i bambini dell'ICAM. Alcuni genitori si sono resi disponibili ad effettuare gli accompagnamenti dei bambini.

- votazione del bilancio preventivo e consuntivo

Giorgio Isotti espone il bilancio consuntivo 2018, che chiude in sostanziale pareggio. Il bilancio preventivo tiene conto circa delle stesse attività dell'anno scorso e ipotizza che il Comune offra un finanziamento per gli accompagnamenti dei bambini dell'ICAM, come aveva promesso.

Si cercherà quindi di sollecitare il Comune, ma anche il Ministero per la questione degli accompagnamenti.

L'assemblea approva i bilanci all'unanimità.

- votazione del nuovo statuto

La nuova normativa che regola gli enti appartenenti al Terzo Settore prevede che gli statuti delle singole associazioni debbano adeguarsi alle indicazioni vigenti. Sono state fatte, quindi, all'attuale statuto delle modifiche sia sostanziali che formali.

Secondo la nuova normativa i soci volontari devono essere iscritti in un particolare registro. I soci volontari non possono per nessun motivo essere retribuiti e non possono ricevere rimborsi spese forfettari, che per altro l'associazione non ha mai dato.

Il “Consiglio direttivo” diventa “l'Organo di amministrazione” e i suoi membri non possono essere rieletti per più di cinque anni consecutivamente.

Carla Forcolin ribadisce la necessità di avere nuove disponibilità nell'organo di amministrazione.

Nello statuto sono state inserite delle nuove attività, che l'associazione potrebbe esercitare in futuro (ricerca e attuazione di soluzioni abitative per famiglie in difficoltà ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

L'assemblea approva lo statuto all'unanimità.

- elezione delle cariche: organo di amministrazione e revisori dei conti

All'unanimità vengono riconfermati i seguenti membri dell'organo di amministrazione:

Carla Forcolin (presidente)
Ilenia Rosteghin (vicepresidente)
Francesca Emili (segretaria)
Laura Fravega (consigliere)
Giorgio Isotti (tesoriere)

Alessandro Rupil (revisore dei conti)

- linee di indirizzo per l'anno sociale 2019: lavoro nell'ICAM, nel Carcere maschile di S.M. Maggiore, minori stranieri non accompagnati

Quest'anno verrà celebrato il ventennale dell'Associazione, che è nata il 9/9/1999.

Si parla del progetto "Con-tatto - Viaggi diversi", volto a sensibilizzare i ragazzi della classe IIE del Tommaseo, sul tema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che sarà gestito da Patrizia Ghisetti.

Dopo un primo incontro con un esperto delle migrazioni, la classe lavorerà in gruppi per ipotizzare e preparare un viaggio fino al luogo da dove provengono più coetanei stranieri. Successivamente, verrà visitato un centro di accoglienza, per incontrare i ragazzi stranieri e esporre loro le loro ipotesi di viaggio. Il progetto si concluderà con l'organizzazione e l'effettuazione di una gita, che permetterà agli italiani e agli stranieri di fare amicizia.

Si parla del fatto che, sempre per adeguarsi alle nuove normative, bisognerà stipulare per ogni socio un'assicurazione, oltre che per la responsabilità civile contro terzi, varrà anche per malattie e infortuni. La quota associativa ordinaria (attualmente di €20), quindi, non coprirà più l'importo annuale dell'assicurazione. Si delibera quindi di aumentare la quota associativa per i volontari a € 30. Rimane invece ad €50 la quota per i soci sostenitori.

Si manifesta l'esigenza di chiedere un minimo di presenza sicuro di due volte al mese per i volontari che offrono la loro disponibilità.

In sintesi, in questo momento c'è bisogno di risorse che:

- accompagnino i bambini all'esterno durante la settimana e nel week end;
- insegnino a leggere e a scrivere alle madri all'ICAM (nella fascia oraria 14-15,30);
- seguano le attività all'interno dell'ICAM (attualmente quella del bricolage) o ne promuovano delle nuove.

- autofinanziamento

Prossimamente verrà lanciata una lotteria, per raccogliere fondi.

- varie ed eventuali

Si parla della situazione di un bambino che si trova all'interno dell'ICAM e che tra poco dovrà uscire per recarsi in una casa famiglia con la madre, e della possibilità di aprire una casa famiglia. Questo bimbo è autistico.

Sull'autismo si potrebbero fare molte cose e si potrebbero ottenere dei finanziamenti. Attualmente in Veneto ci sono, per legge, soltanto strutture solo dai 12 anni in poi.